



GAZZETTA UFFICIALE DI ROMA

La Gazzetta ufficiale di Roma esce alle 7 pomeridiane di ogni giorno.

Gli atti del Governo inseriti nella Gazzetta Ufficiale di Roma sono ufficiali.

Il prezzo di associazione da pagarsi anticipatamente è il seguente:
 In Roma per un anno (all'Ufficio) L. 22 — Sei mesi L. 13 — Tre mesi L. 7 — Provincie Italiane: Un anno L. 28 — Sei mesi L. 15 — Tre mesi L. 8 — All'estero secondo le tasse postali stabilite nei diversi Stati. — Prezzo di un numero della Gazzetta ufficiale a dettaglio Cent. 10 .. Airerato cent. 25.



Le lettere, i pieghi, i gruppi, come anche le inchieste e le inserzioni che si volessero pubblicare, devono essere affrancati all'ufficio di amministrazione della Gazzetta Ufficiale via della Stamperia numero 11 A. Si avverte di notare entro i gruppi, il nome e cognome del trasmittente.

Gli Annunzi si ricevono nel suddetto ufficio. I giudiziari al prezzo di cent. 25 la linea o spazio di linea, i commerciali a cent. 30.

Roma 17 Ottobre

Parte Ufficiale

Dalla Gazzetta Ufficiale del Regno:
*Relazione del Ministro delle Finanze a S. M.
 in udienza del 13 ottobre 1870.*

Sire,

La posizione delle provincie romane nel cuore d'Italia, e l'alto destino di definitiva capitale del Vostro Regno, a cui sarà ben presto chiamata Roma, impongono al Vostro Governo l'obbligo di provvedere all'unificazione legislativa ed amministrativa con maggior sollecitudine di quanto si ravvisasse indispensabile in caso di annessione di provincie poste all'uno od all'altro estremo del Regno.

Indi è che, sebbene io conosca doversi deferire ampiamente ai voti del Parlamento le quistioni sull'applicazione delle tasse, mi trovo cionondimeno costretto di proporre alla M. V. di far uso delle facoltà legislative che le sono accordate dall'art. 82 dello Statuto, decretando fin d'ora l'applicazione nelle provincie romane di parecchi degli ordinamenti finanziari vigenti nelle altre parti del Regno.

Coll'annesso schema di decreto, che mi onoro di sottoporre alla Reale Vostra firma, si unificano anzitutto le tariffe e gli ordinamenti doganali, le disposizioni sugli oggetti di privativa erariale, e la tariffa della tassa sul macinato; imperciocchè devono anzitutto sparire immediatamente le barriere doganali che separavano dal resto d'Italia le provincie romane, e che di fatto, prima ancora dell'accettazione del plebiscito, le Giunte di Governo avevano già abolite.

La mobilità dei capitali, delle persone e degli istituti, cui specialmente il trasporto della capitale darà luogo, come ancora la evidente opportunità di sottoporre a pari ritenuta i proventi che si ricavano dal Tesoro, rendendo necessario che si provveda all'applicazione della tassa sulla ricchezza mobile, e senza indugio si dia inizio alle operazioni per l'accoglimento dei redditi.

Oltre a codesti provvedimenti relativi a tasse, che fin d'ora mi permetto di sottoporre all'approvazione della M. V. altri aggiungo ancora nell'annesso schema di decreto, i quali hanno per oggetto la parificazione delle condizioni dei pubblici impiegati; ovvero hanno tratto alla pubblica amministrazione, come l'estensione delle leggi sulla contabilità e sulla Corte dei conti, affinchè a partire dal nuovo anno gli ordinamenti contabili siano unificati; o finalmente si riferiscono alle necessità non meno del pubblico che del Governo, come la unificazione dei mezzi di circolazione.

Seguono i relativi decreti:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
 RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto del 9 ottobre corrente numero 5903, col quale fu stabilito che Roma e le provincie romane fanno parte integrante del Regno d'Italia;

Veduto l'articolo 82 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È definitivamente soppressa la linea doganale che divideva le provincie romane dalle altre provincie del Regno d'Italia.

Art. 2. In Roma e nelle provincie romane sarà applicata la tariffa doganale del 9 luglio 1869, n. 3494, vigente nelle altre provincie, colle variazioni successivamente introdotte, giusta l'esemplare visto d'ordine nostro dal Ministro delle Finanze ed annesso al presente decreto.

Art. 3. Nel termine di due mesi dalla pubblicazione del presente decreto i tessuti d'origine estera esistenti in Roma e nelle provincie romane, ancorchè siano muniti del bollo prescritto dalle leggi precisesistenti, dovranno essere sottoposti al contrassegno stabilito dall'articolo 27 del regolamento doganale italiano, di cui nel seguente articolo 6. Il contrassegno sarà apposto gratuitamente.

Decorso il suddetto termine, per i tessuti che si troveranno senza il nuovo contrassegno si procederà a norma degli articoli 73 74 del regolamento doganale suddetto.

Art. 4. Sono pubblicate le disposizioni seguenti sulle privative dei tabacchi e del sale:

Decreto Reale del 18 giugno 1862, n. 663;

Art. 1 e 2 della legge del 21 novembre 1864, n. 2006;

Art. 1 e 3 del Regio decreto del 24 novembre 1864, n. 2011; ed il decreto ministeriale del 19 marzo 1865, n. 2191;

Decreti Reali del 15 giugno 1865, n. 2397 e 2398;

Art. 13, 14, 15 e 16 del decreto legislativo del 28 giugno 1867, n. 3018;

Decreto Reale del 14 dicembre 1866, n. 3406;

Decreto Reale del 30 giugno 1867, n. 3790;

Legge del 21 agosto 1868, n. 4544.

I tabacchi della manifattura di Roma continueranno ad essere venduti ai prezzi attuali fino a che il Ministro delle Finanze li avrà assimilati ai tabacchi delle altre manifatture del Regno.

Art. 5. Sono pubblicate le seguenti disposizioni relative ai regolamenti doganali ed alla repressione del contrabbando:

Decreto Reale dell'11 settembre 1862, n. 867;

Legge del 21 dicembre 1862, n. 1061;

Decreto legislativo del 28 giugno 1866, num. 3020;

Decreto Reale dell'11 luglio 1866, n. 3075;

L'articolo 2 del Regio decreto del 14 luglio 1866, n. 3086;

Decreto Reale dell'8 novembre 1868, n. 4688, colle istruzioni doganali;

Decreto Reale del 28 febbraio 1869, n. 4930.

Art. 6. Sono pure pubblicate le seguenti disposizioni relative alla tassa sulla macinazione dei cereali:

Legge del 7 luglio 1868, n. 4490;

Legge del 30 giugno 1870, n. 5712, e l'articolo 4 di quella del 23 dicembre 1869, n. 5395.

Art. 7. Della legge del 7 luglio 1868 sovraccitata andranno immediatamente in vigore la tariffa stabilita dall'articolo 1. e l'articolo 23.

Per Roma finchè non sia attivata la legge sul dazio consumo vigente nelle altre provincie italiane si continuerà ad applicare la tassa del macinato sul grano nella misura attualmente in vigore; per gli altri cereali si applicherà la tariffa stabilita dal detto articolo 1 della legge 7 luglio 1868.

Con decreti Reali sarà provveduto alla successiva applicazione delle altre parti della legge predetta, come anche alle modificazioni delle disposizioni attualmente vigenti in Roma e nelle provincie romane, che fossero rese necessarie dall'immediata applicazione della detta tariffa.

Art. 8. Sono pure pubblicate, per avere effetto dal 1 gennaio 1871, le seguenti disposizioni per la imposta sui redditi della ricchezza mobile e per le tasse comunali:

Legge del 14 luglio 1864, n. 1830;

Articoli 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 del decreto legislativo del 28 giugno 1866, n. 3023;

Articolo 8, ultimo capoverso, e 9, 10, 11, 12 della legge 28 maggio 1867, n. 3719;

Articolo 24 della legge del 7 luglio 1868, numero 4490;

Articoli 3 e 8 della legge del 26 luglio 1868, n. 4513;

Articoli 2, 3 e 4 e gli Allegati N ed O della legge dell'11 agosto 1870, n. 5784;

Articolo 3 della legge del 26 luglio 1868, numero 4520, ed i numeri 31, 32, e 33 della tariffa annessa alla medesima;

Articoli 11 e 12 del decreto legislativo del 28 giugno 1866, n. 3022;

Regolamento approvato col Regio decreto del 25 agosto 1870, n. 5828.

Art. 9. Dal 1 gennaio 1871 cesserà di essere applicata per conto dello Stato la tassa di esercizio sulle arti, mestieri e commerci attualmente vigente nelle provincie romane.

Art. 10. Il compenso accordato ai comuni dall'articolo 15 dell'Allegato O della legge dell'11 agosto 1870, n. 5784, sarà per Roma e per i comuni delle provincie romane liquidato sulla base dei ruoli per l'imposta di ricchezza mobile del 1871.

Art. 11. Con Nostro decreto saranno determinati i termini entro cui dovranno essere fatte dai contribuenti le dichiarazioni dei loro redditi di ricchezza mobile.

Art. 12. È abolita per Roma e per le provincie romane la tassa di bollo, che, per le leggi e disposizioni in vigore nelle dette provincie, è dovuta sui giornali e fogli periodici.

Art. 13. Sono pubblicati in Roma e nelle provincie romane per avervi effetto dal 1 gennaio 1871:

La legge del 27 settembre 1863, n. 1483, sul giuoco del lotto pubblico e sulle lotterie;

Il R. decreto del 27 settembre 1863, n. 1484;

La legge del 19 giugno 1870, n. 5704.

Art. 14. Sono pubblicati altresì:

Il Reale decreto del 12 dicembre 1861, numero 370, che determina le ritenenze da farsi dalle zecche dello Stato per la fabbricazione delle monete e per l'affinazione e partizione de metalli;

La legge del 21 agosto 1862, n. 788, per l'unificazione del sistema monetario;

La legge del 21 luglio 1866, n. 3087, che approva la Convenzione monetaria del 23 dicembre 1865.

Per altro fino a nuove disposizioni continuerà ad aver vigore l'editto pontificio del 18 giugno 1866, n. 10, nella sola parte riguardante il corso legale delle valute d'oro, d'argento e di bronzo di conto pontificio in esso editto indicate.

Art. 15. Il corso obbligatorio dei biglietti della Banca Nazionale nel Regno d'Italia è esteso a Roma e alle provincie romane con le norme e con le condizioni portate dal decreto 1 maggio 1866, n. 2873, che si pubblica in Roma e nelle provincie medesime.

Gli articoli 4, 5, 6, 9, 11, 12 del Regio decreto suddetto si applicano alla Banca pontificia, e l'art. 7 del decreto stesso si applica ai biglietti di detta Banca in Roma o nelle provincie romane.

Art. 16. Sono pure pubblicate con effetto dal primo gennaio 1871 le seguenti disposizioni relative al servizio dei paesi e delle misure metrico-decimali:

Legge del 28 luglio 1861, n. 132;

Regolamento per la esecuzione della detta legge in data del 28 luglio 1861, n. 163;

Regolamento approvato con Regio decreto del 13 ottobre 1861, n. 320.

Regio decreto del 10 giugno 1866, n. 2977;

Regio decreto del 14 aprile 1867, n. 3668;

Regio decreto del 30 dicembre 1868, n. 4794.

Art. 17. Sono pubblicati altresì per avere effetto dal 1. gennaio 1871:

La legge sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale del 22 aprile 1869, n. 5026;

Il relativo regolamento approvato con Regio decreto del 4 settembre 1870, n. 5852.

Art. 18. Gli esercizi finanziari del bilancio romano per l'anno 1870 e per i precedenti si chiuderanno col 31 dicembre 1870.

Le riscossioni ed i pagamenti dei residui attivi e passivi a tutto quell'anno formeranno materia del bilancio 1871 del Regno d'Italia, secondo ciò che è stabilito dall'art. 688 del regolamento del 4 settembre 1870, n. 852.

Quei residui costituiranno un solo capitolo, tanto in attivo, quanto in passivo, nella parte straordinaria del bilancio 1871 (Ministero delle Finanze).

Art. 19. Sono pubblicate altresì le seguenti disposizioni relative alla Corte dei conti.

Legge del 14 agosto 1862, n. 800;

Regio decreto del 5 ottobre 1862, n. 884;

Legge del 15 agosto 1867, n. 3853.

Queste disposizioni andranno in vigore col 1 gennaio 1871, salvo quelle che riguardano la liquidazione delle pensioni che si applicheranno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 20. È abolita la Consulta di Stato per le Finanze.

Le sue attribuzioni sono devolute al Consiglio di Luogotenenza, salvo quando riguarda il giudizio dei conti consuntivi pel 1870 ed anni precedenti, che spetterà ad una Commissione temporanea da nominarsi dal Luogotenente.

Art. 21. Sono parimente pubblicate le seguenti disposizioni sull'ordinamento della guardia doganale:

Legge del 13 maggio 1862, n. 616;

R. decreto 13 novembre 1862, n. 989;

Legge del 17 maggio 1863, n. 1266;

R. decreto del 21 febbraio 1864, n. 1705;

R. decreto del 6 giugno 1867, n. 3746.

La guardia di finanza attualmente esistente in Roma e nelle provincie romane sarà immediatamente riordinata in conformità delle predette disposizioni.

Art. 22. Sono pure pubblicate:

La legge del 19 luglio 1862, n. 722, che vieta il cumulo degli stipendi, delle pensioni ed altri assegnamenti a carico dello Stato;

Il Regio decreto del 24 gennaio 1864, n. 1668, che approva il regolamento per l'esecuzione della predetta legge;

La legge dell'11 ottobre 1863, n. 1500, sulle disponibilità, sulle aspettative e sui congedi degli impiegati dello Stato;

Il Regio decreto del 25 ottobre 1863, n. 1527 che approva il regolamento per la esecuzione della legge medesima;

La legge del 14 aprile 1864, n. 1731, sulle pensioni degli impiegati civili;

Il Regio decreto del 24 aprile 1864, numero 1747, che approva il regolamento per l'esecuzione della detta legge;

La legge del 18 dicembre 1864, num. 2034, sulla ritenuta degli stipendi e delle pensioni degli impiegati civili e militari;

Il Regio decreto del 31 dicembre 1864, num. 2089, che approva il regolamento per la esecuzione della legge stessa;

Il Regio decreto del 28 agosto 1864, numero 1901, sull'applicazione dell'articolo 26 della legge del 14 aprile 1864;

Il Regio decreto dell'11 agosto 1869, numero 5242, col quale è modificato l'articolo 8 del predetto regolamento;

La legge del 18 marzo 1866, num. 2830, sulle cessioni e sui sequestri degli stipendi e delle pensioni;

Il Regio decreto del 25 ottobre 1866, numero 3343, sugli assegni alimentari alle famiglie degli impiegati sotto processo;

La legge del 26 luglio 1868, numero 4516, sui termini a reclamare in materia di pensioni;

I Regi decreti del 14 settembre 1862, n. 840, e del 25 agosto 1863, n. 1446, sulle indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati;

I Regi decreti del 24 maggio 1863, n. 1278, dell'11 febbraio 1864, num. 1681, e 17 marzo 1870 num. 5572, sulle indennità di traslocazione.

Art. 23. Dal giorno dell'attuazione delle disposizioni, che si pubblicano col presente decreto sono abrogate tutte le disposizioni vigenti in Roma e nelle provincie romane sulle stesso materie, salve le sanzioni penali in relazione alle contravvenzioni anteriormente commesse.

Art. 24. Il presente decreto avrà effetto dal 1. novembre 1870.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 13 ottobre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

Quintino Sella

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Udito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. Fino a che le tasse di registro, bollo, ipoteche, ed altre congeneri sugli affari che sono attualmente in vigore nelle provincie romane non siano unificate con le corrispondenti tasse vigenti nelle altre provincie del Regno, gli atti civili, giudiziari e di commercio che abbiano effetto o di cui occorra far uso in provincie regolate da legislazione in materia di tasse diversa da quella della provincia, da cui proviene l'atto, dovranno assoggettarsi alle formalità e tassazioni prescritte dalle leggi vigenti tanto nel luogo di origine quanto in quelli nei quali gli atti debbono avere effetto, o se ne voglia far uso.

Qualora per l'adempimento delle ulteriori formalità o tassazioni, le tasse dovute siano superiori a quelle state precedentemente corrisposte, dovrà farsi imputazione delle tasse pagate per le precedenti formalità o tassazioni e riscuotersi la sola differenza.

Ove le tasse precedentemente pagate superassero o eguagliassero la tassa dovuta per l'ultima formalità, questa avrà luogo senza alcun pagamento.

Art. 2. Per gli atti che debbono aver effetto in provincie regolate da leggi di tassa diverse da quelle del luogo d'origine, e per i quali nelle provincie stesse sarebbe obbligatoria entro un termine fisso la registrazione o altra corrispondente formalità, il termine per l'adempimento di ciascuna delle ulteriori formalità o tassazioni indicate nel precedente articolo e per il pagamento della somma che fosse dovuta, sarà di giorni sessanta dalla data dell'atto.

Per gli altri atti l'adempimento delle ulteriori formalità dovrà aver luogo prima, che se ne faccia uso nelle provincie regolate da leggi di tassa diverse da quelle del luogo di origine.

Questa disposizione sarà applicata anche agli atti indicati nella prima parte di questo articolo allorché occorra di farne uso prima della scadenza del termine come sopra stabilito.

Art. 3. Si fa uso degli atti:

1. Quando se ne faccia la produzione o presentazione in giudizio;

2. Quando se ne faccia l'inserzione in altri atti soggetti a registrazione o altra equivalente formalità.

Quanto alle cambiali ed altri effetti e recapiti di commercio se ne fa uso anche quando siano semplicemente accettati, quietanzati, girati, muniti di avallo o altrimenti negoziati.

Art. 4. Agli effetti della imputazione prevista dalla 2ª parte dell'art. 1º, quando l'atto non contenga la trascrizione letterale della quietanza della tassa pagata per la prima formalità, o non sia munito di bollo impresso o di marche da bollo, o di registrazione, dovrà unirsi all'atto stesso un regolare certificato, dal quale risulti in modo distinto l'importare delle tasse medesime.

Art. 5. Le formalità o tassazioni, di che nel presente decreto, saranno eseguite giusta le norme rispettivamente in vigore dagli uffici del registro e bollo, e per le provincie della Venezia e di Mantova dagli uffici di commisurazione.

Art. 6. Nelle provincie nelle quali per l'adempimento della formalità o tassazione è prescritta la esibizione dell'atto originale, potrà tener luogo di quest'atto originale una copia autentica del medesimo.

Questa disposizione non sarà applicabile alle cambiali ed altri effetti o recapiti di commercio.

Art. 7. Per la omissione o ritardo nell'adempimento delle ulteriori formalità, di che all'articolo 1, o per l'uso degli atti e documenti, prima che le formalità stesse siano adempiute, sarà riscossa per ciascuna contravvenzione una soprattassa o pena pecuniaria uguale alla metà della somma dovuta.

Questa soprattassa o pena pecuniaria non potrà mai essere minore di 10 (dieci) lire italiane.

La stessa pena di dieci lire sarà applicata anche nel caso in cui per l'adempimento delle ulteriori formalità non si faccia luogo a riscuotere alcuna differenza di tassa.

Nelle provincie in cui è in vigore la legge 19 luglio 1868, n. 4480, quando il ritardo all'adempimento delle formalità ecceda i limiti fissati dall'articolo 13 della stessa legge, saranno applicati gli aumenti di penale in esso articolo stabiliti.

Art. 8. Nei trasferimenti o passaggi di beni mobili, o immobili, o di crediti che si opereranno per successione saranno applicate le tasse vigenti nelle provincie, nelle quali i detti beni sono materialmente situati, o dove i crediti sono esigibili.

Art. 9. Le disposizioni del presente decreto non si applicheranno agli atti e documenti, i quali tanto per le leggi del luogo di origine, quanto per quelle delle provincie in cui debbono aver effetto, o se ne voglia far uso, siano soggetti alla sola tassa fissa di bollo.

Art. 10. Il presente decreto andrà in vigore dieci giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 13 ottobre 1870.

VITTORIO EMANUELE

Quintino Sella.

Notizie Italiane

Il *Fanfulla* reca la seguente notizia:

Ieri sera è arrivato alle 11 1/2 Cadorna proveniente da Roma.

Egli fu salutato alla stazione della Città Eterna da tutta l'ufficialità della guarnigione di Roma, in grande tenuta. Il duca di Sermoneta, accompagnato

dagli altri membri della Giunta, si recò a presentare al generale i suoi complimenti a nome dei romani, e gli dette il diploma di cittadino e patrizio romano come attestato di riconoscenza e di affettuoso ricordo.

— Lo stesso giornale.

Ieri mattina giunse dalla Germania il barone Acton, pari d'Inghilterra, ed uno dei più distinti componenti della parte cattolica liberale. Ieri sera ripartì per Roma. Lord Acton ha divulgato, non è guari, una lettera in lingua tedesca indirizzata ad un prelado germanico, nella quale si pronuncia autorevolmente contro la tesi dell'infallibilità personale del Papa, ed esorta l'episcopato cattolico a non accettare la decisione del Concilio a questo riguardo.

— Nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 corr. si legge:

Alcuni giornali italiani si sono fatti l'eco di rumori ingiuriosi che si erano fatti correre sul contegno dell'equipaggio della fregata francese l'*Orénoque* nell'occasione in cui il battello guarda-coste *San Michele*, montato da quattro marinari del corpo Reale equipaggi, naufragava in rada di Civitavecchia.

Dalle informazioni assunte dall'autorità civile e militare, non è risultato che l'equipaggio dell'*Orénoque* si sia rifiutato di portar soccorso a quel battello pericolante, ed il contr'ammiraglio comandante in capo della Regia squadra corazzata ebbe a riconoscere l'insussistenza dell'accusa di inumanità lanciata contro l'equipaggio di quella fregata francese.

— La *Riforma* scrive:

Crediamo che l'illustre Thiers partirà da Firenze mercoledì prossimo e si porterà direttamente a Tours per render conto al governo della repubblica della sua missione presso i gabinetti di Pietroburgo, Vienna e Firenze.

Il commendator Visconti-Venosta andò a visitarlo, e si trattenne con esso due ore per dimostrargli la impossibilità in cui si trova l'Italia di aiutare la Francia con un intervento armato.

— Scrivono da Monza al *Pungolo*:

Grazie ad un invito de' RR. Principi, anche Monza ebbe ieri il lieto onore d'accogliere per qualche ora l'illustre Deputazione romana. Giunta alle 11 1/4 trovò a riceverla alla stazione il Municipio circondato da tutte le Autorità governative e cittadine, nonché le Associazioni operaie colle loro bandiere e la musica. Salita tosto negli equipaggi inviati a prenderla da S. A. con uno de' suoi ufficiali d'ordinanza, traversò la città imbandierata e plaudente benchè solo da poche ore avvertita della bella visita e fin la schiera infantile della novella generazione popolana, fu opportunamente schierata dalla Direzione dell'Asilo Umberto colla sua bandiera a battere le mani alla rappresentanza della capitale della Italia nuova. Il Principe Ereditario circondato dalla sua Casa militare scese a riceverla appiè dello scalone, e l'introdusse nella gran sala, dove poco stante entrò la principessa quanto mai graziosa d'aspetto e d'accoglienza. Dopo una sontuosa colazione, le LL. AA. si trattennero a lungo conversando coi vari membri della Deputazione che il principe Ruspoli presentò individualmente alla Principessa la quale, ebbe il felice pensiero di far loro conoscere il suo pargoletto che tocca l'undecimo mese, e cresce con rigoglio consolante. Quindi le LL. AA. con squisita cordialità condussero l'onorevole comitiva a un lungo giro nel Parco, compiuto il quale, e avvicinatasi l'ora della partenza, l'acomiatarono. Gli stessi equipaggi del mattino in posta di gala la ricondussero alla stazione dov'erano nuovamente ad attenderla le Autorità, le Associazioni, ed affollata cittadinanza. Ivi ebbe campo il Sindaco di far loro varie presentazioni, e fino al momento della separazione si trattennero in animati discorsi sulle nuove sorti di Roma, e sulle nuove sorti che Roma apporta all'Italia.

— Si ha dalla *Gazzetta del Popolo* di Firenze:

Le grandi manovre del 2. corpo d'esercito (Pianell) saranno divise in due periodi.

Nel primo periodo le quattro divisioni manovreranno a due a due separatamente l'una contro l'altra; cioè le due divisioni Piola-Caselli e Fontana sulla linea Goito-Verona, e le due divisioni Seismit-Doda e Bottaccio sulla linea Rovigo-Padova.

Al termine del primo periodo, le due prime divisioni si troveranno riunite a Verona, e formeranno

un corpo d'esercito di cui assumerà il comando il luogotenente generale Longoni; le altre due riunite a Padova formeranno parimenti un corpo d'esercito di cui assumerà il comando il luogotenente generale Revel.

Così formati i due corpi d'esercito, manovreranno l'uno contro l'altro sulla linea Verona-Padova. In ciò consisteranno le manovre del secondo periodo.

Durante il primo periodo il generale Longoni dirigerà le operazioni delle divisioni Piola-Caselli e Fontana, funzionando come primo giudice del campo, a mente delle *Norme generali per le esercitazioni tattiche*, pubblicate dal ministero della guerra (26 marzo 1870). In modo analogo il generale Revel dirigerà le operazioni delle divisioni Seismit-Doda e Bottaccio.

Durante il secondo periodo, la direzione delle operazioni verrà assunta dal generale Pianell, il quale sarà così anche primo giudice del campo.

In ogni divisione sarà designato un ufficiale intelligente, che dovrà compilare giornalmente una relazione delle operazioni eseguite e delle principali osservazioni, a cui queste avranno dato luogo.

Analogamente si praticherà pure in ciascun corpo d'esercito, pel secondo periodo delle grandi manovre.

Durante le grandi manovre tutte le truppe accamperanno a meno di ordini contrari; gli ufficiali avranno i sacchi tenda; gli ufficiali superiori avranno una tenda conica per ciascuno; i comandanti di reggimento ne avranno due.

— Riproduciamo il nobile indirizzo che la Società operaia napoletana inviava a S. M. il Re in occasione dell'entrata in Roma delle nostre truppe:

Sire,
Il Consiglio direttivo di questa Società centrale operaia napoletana, interprete della gioia della classe che ha l'onore di rapprerentare, sente il dovere di congratularsi con la Maestà Vostra per l'ingresso del nostro esercito in Roma. - La gran maggioranza degli operai di Napoli non ha distratto mai lo sguardo da quella bandiera che li guidò ad addivenire cittadini d'una grande nazione. - Essi scevri da ogni illusione, aspettavano fiduciosi che il più leale dei Re colpisse il momento opportuno per sciogliere il voto affermato col plebiscito, e riconfermato dal Parlamento. - Ora sono superbi di non avere sperato invano, e fermi in quella fiducia, attendono l'immediato trasferimento del Governo in Roma. - Colà compiuta l'opera della rivoluzione, sistenderanno la mano il guidatore delle coscienze col vigile garante della libertà ed indipendenza della patria; i partiti si ritempereranno, ed il popolo acquisterà la libera iniziativa di lanciarsi senz'altro pensiero sulla via d'una civiltà seria. - L'operaio non desidera altro che aprire la campagna della concorrenza internazionale con le generose armi del lavoro.

Napoli 8 ottobre 1870.

Pel Consiglio d'Amministrazione
Il Presidente, *Francesco Tavassi*
Il Segretario, *Ludovico Mollame*

Notizie Estere

Il *Moniteur* pubblica il seguente estratto di una lettera scritta dal signor Giulio Favre al Guardasigilli il 29 settembre:

« Mio carissimo amico, Spero che questo plico confidato alla via aerea, vi giungerà fedelmente. Vi porterà la nostra amicizia, le nostre speranze, i nostri voti. Qui tutto va a meraviglia. Giammai non fu offerto al mondo uno spettacolo maggiore di quello di una popolazione rigenerata dalla libertà, che si leva per difendere i suoi focolari ed il suo onore. Noi siamo pieni di fiducia, e facciamo gran fatica a ritenere la guardia nazionale, che vuol far delle uscite. Voi potete far sapere queste notizie alla provincia ed all'Europa.

— Leggesi nell'*Amico del Popolo*:

Sin da quando fu saputo che la Francia fu costretta ricorrere ai mezzi areostatici per le sue corrispondenze, Madama Poitevin e il di lei genero s'offerse al Governo della difesa nazionale.

Chiamati oggi per telegramma da Tours, parti-

ranno dimani per la Francia, per mettersi a disposizione di quel ministro della guerra.

— Lo *Staatsanzeiger* di Berlino, del 6 ottobre pubblica le notizie seguenti sull'assedio di Metz:

.... Pare che il maresciallo Bazaine intenda di conservare la propria armata o almeno gli avanzi della sua armata al governo futuro della Francia. Si è molto più autorizzati ad attribuir questa intenzione al maresciallo, in quanto che gli resta la speranza di poter resistere ancora alcune settimane.

Almeno 24,000 cavalli sono racchiusi nella fortezza, ed anche ammettendo che Metz abbia provvigioni per tre mesi per la guarnigione, i foraggi non possono bastare per tanti cavalli. È permesso quindi di credere che una notevole parte di cavalli sia impiegata all'alimentazione delle truppe.

Il quartier generale del principe Federico-Carlo fu trasferito il 2 settembre a Corny, posto sulla grande via da Metz a Nancy, ove vi ha un castello. La distanza di questa località da Metz è dai 12 ai 14 chilometri.

L'armata del maresciallo è accampata sotto le tende fuori della fortezza; ma questo accampamento è molestato del continuo dalle batterie prussiane.

La guarnigione della piazza consiste principalmente di guardie mobili riunite all'antica guarnigione.

— Narra il *Salut Public* che, pochi dì sono, il generale Barral, colui che divise col generale Ulrich la gloria dell'eroica difesa di Strasburgo, passeggiava per le vie di Lione rivestito delle insegne del suo grado. Parecchi soldati gli passarono dappresso senza rendergli il saluto e da uno di quegli insolenti venne anche segnato a dito quasi in aria di scherno. Il generale fu costretto ad avventarglisi sopra e gittargli abbasso il key, per richiamarlo al sentimento del dovere. — « E mentre in Francia simili scandali affliggono l'esercito (conchiude il foglio di Lione), in Prussia si vede che quando uno degli ufficiali prigionieri entra in un pubblico stabilimento, in cui si trovino soldati nemici, costoro si alzano ed aspettano rispettosamente, con la mano al berretto, che l'ufficiale francese li abbia autorizzati a tornarsi a sedere. » Ecco una delle cause per cui la Prussia vince, e la Francia è sconfitta.

— Il *Messenger du Midi* stampa una lettera di un marinaio della *Revanche*, secondo la quale questa fregata avrebbe catturato nel Baltico, una corazzata prussiana, che aveva avvicinata issando bandiera parlamentare. Appena dappresso al bastimento francese, il prussiano avrebbe lasciato scivolare sotto alla chiglia di quello una torpedine, la quale sarebbe rimasta priva di effetto. La *Revanche* salpò allora e si pose quindi a inseguire la corazzata, che raggiunse, dopo averle smontato il timone con una cannonata, e settantadue ore di corsa. Nel conflitto la *Revanche* perdette l'albero maestro e il fumaiolo. La corazzata prussiana fu condotta a Dunkerque. Essa avea 600 uomini d'equipaggio, sedici pezzi di cannone da 24, otto pezzi da 16, dieci da 4, 95 chassepots, e una gran quantità di altre armi.

Questa notizia del *Messenger* noi la riteniamo una pura invenzione, poichè, senza contare le inverisimiglianze del racconto, non lo abbiamo veduto ancora confermato da nessuna parte.

— Togliamo dal *Telegrafo*:

Presso Metz, il colonnello degli ussari prussiani, De Pertel, fu ucciso in una imboscata di contadini, mentre cavalcava senza scorta e senza diffidenza sopra una via deserta. Non si potè metter le mani sopra gli autori di questo agguato.

Il colonnello di Pertel era fatto una bella riputazione in questa campagna, per la intrepidezza delle ricognizioni fatte dagli ussari del suo reggimento nei primi giorni della lotta intorno a Sarrebruck.

— Ancora Bourbaki a Caupden-House.

Il *Français* dà il seguente motivo della strana gita del gen. Bourbaki a Campden. — L'imperatrice l'avrebbe fatto chiamare dietro accordo preso prima con Bismark per affidargli il Principe Imperiale perchè lo conducesse seco lui a Metz.

La singolare proposta fu perentoriamente rifiutata dal generale il quale non potè trattenersi dal dichiarare all'imperatrice che se il figlio di Napoleone III si fosse recato a Metz, le truppe non avrebbero tollerata per un istante la sua presenza.

Intanto il generale Bourbaki non è punto rientrato in Metz: egli passò dall'Inghilterra nel Belgio e fu visto ad Arlon l'11 corrente diretto a Liege. Là deve aver ricevuto il dispaccio dal governo di Tours con cui lo richiama a render immediato conto della propria condotta.

— In questi giorni in cui si parla di movimento della flotta francese, crediamo opportuno il mettere sotto gli occhi dei nostri lettori le seguenti riflessioni fatte dal *Dagbladet* di Copenaghen:

Pare che la mancanza di ordine, di preparativi, di piani prestabiliti e sicuri, che condusse i francesi a così dure sconfitte in terra, abbia accompagnato in maggior grado la squadra del Baltico, ed è difficile il parlarne senza usare forti espressioni.

Il fatto stesso che non una volta negli ultimi quattro anni comparve nel Baltico una nave da guerra o una squadra francese onde informarsi delle condizioni di quei pareggi, dimostra la mancanza di previdenza. I francesi le ignoravano a tal punto, che degli ufficiali superiori credevano che il Baltico fosse libero dai ghiacci solo fino all'ottobre. Siccome inoltre fu la Francia e non la Prussia quella che dichiarò la guerra, non sarebbe stato soverchio che, il 16 luglio, 6, od 8 navi corazzate avessero salpato da Cherbourg per inseguire in mare la flotta nemica, bloccare i porti tedeschi e fermare il commercio marittimo. Invece, passarono da quella data 8 o 9 giorni.

Allora ebbe luogo la partenza della squadra con grandi cerimonie, in presenza dell'imperatrice, cosicché era ragionevole aspettare fatti seri. Nessuno di noi ha visto l'aspetto interno delle navi guidate dall'ammiraglio Bouet-Willaumez; ma non mancano persone le quali sostengono, che non fu difetto di vigilanza, ma incapacità di combattere ciò che permise all'*Arminius* di passare davanti a Frederichshaven senza essere molestato. La flotta francese si trovava in condizioni cattive anche per una spedizione in tempo di pace. È stata forse la coscienza della sua impreparata comparsa che le rendeva duro il tenersi lontano da Copenaghen, delle cui provvisioni non poteva fare a meno. Una gran parte del suo approvvigionamento ed armamento — non vogliamo dire quanto grande — dovette essere fatta qui nel Baltico; qui le ciurme ebbero abiti, le navi il loro molteplice attrezzo, persino i giornali, per aver i quali non s'erano prese misure di sorta! Così si spiega la tarda dichiarazione del blocco. Il compito maggiore, però, della flotta, uno sbarco ed una diversione

alle spalle dell'esercito tedesco, diveniva impossibile. In tali condizioni non ci poteva sorprendere una così precipitosa ritirata.

— Per informazioni autorevoli ricevute da Versailles, il *Diritto* annunzia che il generale Trochu, capo del governo della difesa nazionale francese, ha scritto al conte Bismarck chiedendogli un convegno.

— L'*Independance Belge* pubblica il seguente dispaccio telegrafico:

Madrid, 8 ottobre.

Il signor Sagasta, nella Commissione delle Cortes, ha detto che dopo il colloquio tra i signori Bismarck e Favre, la Francia domandò la mediazione della Spagna. Questa ha rifiutato.

Dispacci Telegrafici

(Agenzia Stefani)

TOURS 13. — Vi fu un brillantissimo combattimento il 13 a Bagneux Echallillons. Il nemico subì perdite considerevoli. Le guardie mobili di Cote d'Ore e Aube molto si distinsero. Le batterie prussiane furono smontate. Le nostre truppe rientrarono alla sera nelle loro linee nel massimo ordine secondo il piano stabilito.

I marinai del forte di Montrouge coprirono mirabilmente la ritirata. Fece a Parigi la rivista della guardia nazionale: il governo fu entusiasticamente acclamato.

TOURS 15. Una Circolare del Delegato del ministero degli esteri confuta le asserzioni di Bismarck e dimostra con prove storiche che la Francia liberale non avendo alcuna velleità di conquista non combattè mai l'unità e la libertà della Germania. Altra circolare dice che le pretese prussiane dimostrano che vuole realmente ridurre la Francia a potenza di secondo ordine. Un Decreto di ieri ordina che traducasi d'innanzi al Consiglio di guerra ogni capo di corpo o distaccamento che sarà lasciato sorprendere dal nemico.

CHAUMONT 15. — Koratry è partito iermatina da Parigi con un pallone che cadde presso Barle Duc. Sfuggì all'inseguimento e rimase leggermente ferito da una caduta vertiginosa.

ATENE 14. — La famiglia Reale col principe Federico Holstein Glücksburg è ritornata da Corfu. Sono imminenti lo scioglimento della camera ed il completamento del ministero.

TOURS 16. — Gambetta scrisse a Cambriels, informandolo che Garibaldi è nominato comandante delle campagne franche dei Vosgi e di una brigata delle guardie mobili. Un dispaccio annunzia che Beugency sembra evacuato: Dopo un combattimento a Eonis ove i Prussiani avevano 800 uomini di fanteria e un Reggimento di cavalleria il nemico ritirò verso Gisors.

BERLINO 16 (ufficiale). — Stanotte 3 antim Soisson capitò dopo una coraggiosa difesa di 4 giorni.

Hassi da Versailles 15. — È appena necessario di assicurare che le voci sparse da Tours circa il combattimento vittorioso dinanzi a Parigi sono prive di fondamento. Non hanno altro scopo che d'incoraggiare in Francia gli animi timidi. Le nostre truppe mantengono precisamente le stesse posizioni prese il 19 settembre. Dal 14 al 15 avvennero alcuni scontri di pattuglie innanzi a Parigi.

Chiusura della Borsa di Firenze

17 Ottobre

Rendita italiana	56 30	56 20
Napoleoni d'oro	21 13	
Londra	26 31	
Prestito nazionale	77 90	77 80
Obbl. Tabacchi	462	
Azioni Tabacchi	677	—
Banca nazionale	2350	
Azioni meridionali	324	50
Buoni meridionali	413	—
Obbligazioni meridionali	—	
Obbl. Eccles	76	20

Quirino Leoni Direttore temporaneo

AVVISO INTERESSANTE

Giovanni Bruschi Romano Chirurgo Dentista e Meccanico ben noto a molte famiglie romane ed estere, che ha avuto l'onore di servire con piena loro soddisfazione, si crede in debito di prevenire il pubblico che per i nuovi studi fatti sopra i metodi inglesi ed americani ha molto perfezionato la sua arte non solo per la estrazione ed otturamento dei denti, ma per la facilità ed economia con cui supplisce quelli mancanti con gran vantaggio della masticazione e dell'avvenenza.

Reperibile via del Gesù N. 72 primo piano

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE NELLA SPECOLA DEL COLLEGIO ROMANO ALL'ALTEZZA DI METRI 40, 50, SUL LIVELLO DEL MARE

Confronto delle scale 28^{ma} : 757^{ma} ; 27^{ma} 730^{ma}, 8^{ma} ; 1^a 2^{ma} 256; 1^a R = 1.° 25 Cent. 1.° C 0^a. 80 R.

DATA	ORE	Barometro in millimetri ridotto a 0° al liv. del mare	Termometro centigrado	Umidità		Stato del cielo in decimi di cielo scoperto	Termometro, raso dall' 9 ant. prec. alle 6 pom. cor		Vento direzione velocità in miglia	OSSERVAZIONI DIVERSE
				relativa	assoluta		massimo	minimo		
16 Ottobre	7 antimeridiane	755.1	18.9	9	2.04	0 Pove	+ 0.5 C	+ 11.7 C	S	1.
	3 pomeridiane	755.5	19.4	7	1.71	8 Pove	+ 11.4 R.	+ 10.9 R.	SO	7
	9 pomeridiane	755.7	14.6	89	11.6	10 Canali			N.	5

CORRISPONDENZA METEOROLOGICA TELEGRAFICA IN ROMA MEZZODÌ -- ANTO XV.

DATA	CITTA	Barometro in millimetri ridotto a 0° al liv. del mare	Termometro centigrado	Umidità		Stato del cielo in decimi di cielo scoperto	Termometrografo		Vento direzione e forza	METEORE AVVENUTE DAL MEZZODÌ PRECEDENTE
				relativa	assoluta		massimo	minimo		
16 Ottobre	Roma	753.0	+ 9 .	61	10.3	3 Canali	+ 10.5 C.	+ 13.7 C.	S.	8

ANNUNZI GIUDIZIARI

Trib. civ. di Roma Turno delle ferie
Si deduce a pubblica notizia che sotto il giorno 14 corr. dal Trib. civ. di Roma Turno delle ferie è stato surrogato in curatore ai minori Gio. Butt., e Giuseppe Marini, Giuseppe Migliorini.
Nicola Pelliccioli com. conc.

Ad istanza della sig. Amalia Cremonesi ved. del March. Alessandro Piccadori morto in Roma li 20 Settembre pp., qual madre, tutrice o curatrice di Raffaele Piccadori.

Si deduce a pubblica notizia a forma del § 1548 del vig. rog. leg. o giudiz. che nel giorno di giovedì 20 corr. alle ore 9 ant. col ministero del sott. Notaro si procederà alla compilazione dell'inventario dei beni ereditari del nominato fr. Mar-

chese Piccadori nella di lui ultima abitazione posta in Roma in piazza Rosa n. 13 2° piano e tutti ciò a forma di legge e sotto tutte le riserve di ragione.

Roma li 17 Ottobre 1870.
Dott. Pio Ciampa Not. di Coll.

Reliquia zero
N. B. Negli annunzi giudiziari del 15 corr. invece di *Scala* si legga *Sala*.

VENDITA GIUDIZIARIA

In seguito d'istanza avanzata dal sig. Alessandro Fratini legale, l'Ilmo sig. Avv. Lauri Assess. del Trib. civ. di Roma nel giorno 27 Settembre 1870 emendò sentenza con la quale fu ordinata la vendita giudiziale del seguente credito fruttifero. Ed in sequela della produzione del

e protolo effettuata li 16 Gennaio 1869 al fac. n. 6381 dell'anno 1863 avanti il sud. sig. Assessore.

Nel giorno sedici novembre 1870 alle ore 12. ant. nella pubblica Depositoria Urbana posta in piazza del Monte n. 33 si procederà alla vendita giudiziale di ciò che si segna da rilasciarsi a favore del migliore offerente.

Capitale di credito nella somma di sc. 500 e cato dalla sig. Lucia Di Fazio a favore della debitrice, fruttifero alla ragione del sei per cento all'anno restituibile nel termine di anni sette dalla data dell'istromento rogato per gli atti del notaro di Albano sig. Valle li 5 Gennaio 1867 in forza del quale fu presa ipoteca a garanzia tanto della suddetti sorte di sc. 500 quanto per frutti e spese in altri sc. 150 nell'ufficio di Roma li 8 Gennaio 1867 al vol. 745 art. 37 sopra la casa appartenente alla Di Fazio posta in Albano alla salita di S. Rocco composti da

sei camere, due tinelli, grotta, sottoscale e salotto abitabili, confinante con i beni di Lorenzo Poluzzi, eredi di Pancrazio Belardinelli e quei della Von. Chiesa di S. Rocco. Il primo prezzo sul quale verrà aperto l'incanto per la vendita del suddetto credito fruttifero di sc. 500 a forma del § 1339 del vig. rog. sarà di sc. 400 metallici pari a Lire pontificie 2150.

Alessandro Fratini proc.
Paolo Bonomi cursore presso il Trib. civ. di Roma.

Ad istanza del sig. Alessandro Fratini procuratore rapp. di se medesimo.

Si notificò il presente avviso al sigg. Innocenzo Giannini o al di lei marito sig. Valentino Angelini per affissione stante l'incognito domicilio.

Alisse copie due alla porta del Trib. questo di 11 Ottobre 1870.

Paolo Bonomi cursore presso il Trib. civ. di Roma.